

Comune di Ortona Dei Marsi

Provincia di L'Aquila

**TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

Comune di ORTONA DEI MARSI

Provincia di L'Aquila

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI****(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)****INDICE**

| Art. | DESCRIZIONE | Art. | DESCRIZIONE |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| | CAPO I – NORME GENERALI | | CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO |
| 1 | Gestione del servizio | 26 | Il funzionario responsabile |
| 2 | Oggetto del regolamento – definizione rifiuti solidi urbani | 27 | Sanzioni e interessi |
| 3 | Ambito di applicazione – Limite temporale | 28 | Ritardati ed omessi versamenti |
| | CAPO II – ELEMENTI DEL TRIBUTO | 29 | Lotta all'evasione |
| 4 | Zone di applicazione | 30 | Poteri del comune |
| 5 | Presupposto della tassa | | CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE |
| 6 | Esclusioni | 31 | Principi generali |
| 7 | Soggetti passivi | 32 | Informazione del contribuente |
| 8 | Locali in multiproprietà | 33 | Conoscenza degli atti e semplificazione |
| 9 | Locali ed aree tassabili | 34 | Motivazione degli atti |
| 10 | Locali ed aree non utilizzate | 35 | Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori del contribuente |
| 11 | Assimilazione per qualità e quantità ai rifiuti urbani, dei rifiuti delle attività economiche | 36 | Interpello del contribuente |
| | CAPO III – TARIFFAZIONE | | CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
| 12 | Obbligazione tributaria | 37 | Disposizioni finali |
| 13 | Riduzioni di tariffe | 38 | Pubblicità del regolamento |
| 14 | Agevolazioni – esenzioni | 39 | Entrata in vigore del regolamento |
| 15 | Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi | 40 | Casi no previsti dal presente regolamento |
| 16 | Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio | 41 | Rinvio dinamico |
| 17 | Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio | 42 | Tutela dei dati personali |
| 18 | Gettito del tributo | | |
| 19 | Tariffe | | |
| 20 | Classificazione dei locali ed aree tassabili | | |
| 21 | Tassa giornaliera di smaltimento | | |
| | CAPO IV – DENUNCE – ABBUONI | | |
| 22 | Denunce | | |
| 23 | Accertamento e contenzioso | | |
| 24 | Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni | | |
| 25 | Modalità dei rimborsi | | |

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di ORTONA DEI MARSI svolge in regime di privativa, su tutto il territorio comunale, le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, ammasso, deposito a discarica sul suolo, dei rifiuti stessi.
2. Il servizio viene eseguito nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni alcune.
4. La gestione del servizio viene svolta dal Comune in gestione diretta o a mezzo ditta appaltatrice

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
3. I rifiuti solidi urbani interni sono:
 - a) i rifiuti non ingombranti prodotti in locali facenti parte di fabbricati, in aree comunque coperte a qualsiasi uso adibite, in aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto ed a banchi di vendita all'aperto, nonché in ogni altra area operativa scoperta, ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti;
 - b) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
4. Sono esclusi dal servizio di smaltimento i rifiuti classificati speciali, tossici e nocivi, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 915/82, per i quali sono tenuti a provvedere a proprie spese, i produttori degli stessi ai sensi dell'art.3 del D.P.R. menzionato.
5. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti specificati nell'art.11 del presente regolamento.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LIMITE TEMPORALE

1. Il presente regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt.31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

CAPO II - ELEMENTI DEL TRIBUTO

ART. 4 - ZONE DI APPLICAZIONE

(Art.59, commi 2 e 5 – Art.79, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali o dal regolamento per la disciplina del servizio.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.5, comma 5, e nei limiti di cui all'art.59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

(Art.62, commi 1, come sostituito dall'art3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549, e 4 del D.Lgs. n.507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non utilizzati per deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art.4.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art.4, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

| Misura della riduzione | Distanza dal contenitore più vicino |
|------------------------|-------------------------------------|
| 0% | Fino a 1.000 ml. |
| 60% | Oltre 1.000 ml |

ART. 6 - ESCLUSIONI

(Art.62, comma 2 del D.Lgs n. 507/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - b) Soffitte intese come vano compreso tra l'ultimo piano dell'edificio e il tetto nonché privo di finiture ed accessori che lo rendono abitabile;
 - c) ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non

- superiore a m. 1,50
- d) La parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
 - f) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - g) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
 - h) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- 2) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi.

Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde di cui al comma 1 dell'art. 66 del D. Lgs. 507/93 come sostituito dalla lettera f), punto 1 dell'art.3 – comma 68 – della legge 28.12.1995 n. 549.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 nel testo vigente.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

(Art.63 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
- 2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART. 8 - LOCALI IN MULTIPROPRIETÀ

(Art.63, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.
- 2. L'Amministratore del Condominio entro il 20 gennaio di ciascun anno, è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune l'elenco degli occupanti o detentori dei locali.

ART. 9 - LOCALI ED AREE TASSABILI

(Art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993)

- 1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ex stalle, ecc.) escluse le stalle, fienili ad uso agricolo effettivamente utilizzate per l'allevamento e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè,

- pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati, scuole di ogni ordine e grado e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici – comprese le unità sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto utilizzate a parcheggio, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi nel campo tecnologico, telecomunicazioni, ricerca, sviluppo e simili, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, mense aziendali ecc.;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri e delle superfici occupate dai tramezzi e apertura porte e finestre, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da pranzo all'aperto di alberghi, ristoranti, pensioni, bar e trattorie, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati (parcheggi, deposito e stoccaggio merci, aree manovra e sosta automezzi, ecc.);
- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

Nel caso delle superfici imponibili il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto o in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori di mezzo metro quadrato.

ART. 10 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

(Art. 62. del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e luce anche se manca l'acqua.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 11 - ASSIMILAZIONE, PER QUALITÀ E QUANTITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

A) Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);

- 2) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 5) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 6) paglia e prodotti di paglia;
- 7) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 8) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 9) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) feltri e tessuti non tessuti;
- 11) pelle e similpelle;
- 12) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 13) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 14) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 15) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 16) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 17) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 18) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 19) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);
- 20) nastri abrasivi;
- 21) cavi e materiale elettrico in genere;
- 22) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 23) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dal lavaggio, confezionamento, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli, caseina, sanse esauste e simili;
- 24) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- 25) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 26) accessori per l'informatica.

B) sono comunque esclusi dall'assimilazione gli imballaggi terziari; di cui all'art.43, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 22/97.

C) non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

D) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi 10 kg/mq ovvero 0,1 mc/mq.

CAPO III – TARIFFAZIONE

ART. 12 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

(Art.64 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 13 - RIDUZIONI DI TARIFFE

(Art.66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art.66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, non è riconosciuta alcuna riduzione di tariffe.

ART. 14 - AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

(Art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993)

In applicazione dell'art.67 del D.Lgs. n. 507/1993 saranno riconosciute agevolazioni mediante riduzioni di tariffa fino al 10% a coloro che, individuati come insiemi di nuclei familiari abitanti in zone urbane omogenee e determinate, utilizzino sistemi di smaltimento alternativi e contemplati dalla normativa vigente. Le modalità di applicazione di dette agevolazioni sono demandate a piani di attuazione predisposti dalla Giunta comunale.

ART. 15 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

(Art.67, comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Non sono concesse riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 16 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

(Art.59, comma 4 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

ART. 17 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

(Art.59, comma 6 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART. 18 - GETTITO DEL TRIBUTO*(Art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993)*

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art.31, comma 23, della legge 23.12.1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

ART. 19 - TARIFFE

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, nel territorio di questo comune, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati, secondo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti come stabilito dal successivo art.20 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale ed esecutive a norma di legge.
2. Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie. La Giunta può determinare le tariffe tenuto conto delle sottocategorie derivanti dalla destinazione d'uso dei locali.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili;
4. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si da riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 20 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

1) Le categorie sono determinate in rapporto alla destinazione d'uso dei locali e delle aree.

2) Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree tassabili sono classificati:

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe 1 | Locali ad uso abitativo e relative pertinenze |
| Classe 2 | Uffici pubblici e privati, studi professionali, scuole pubbliche e private, banche, ambulatori e simili |
| Classe 3 | Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale e artigianale e pubbliche rimesse |
| Classe 4 | Alberghi, esercizi pubblici, pensioni, ristoranti, trattorie, bar e simili, collegi, case di cura |
| Classe 5 | Stabilimenti ed opifici industriali, distributori carburanti e campeggi |
| Classe 6 | Locali destinati a circoli, sale convegno, musei, esposizioni, biblioteche, istituti pubblici di ricovero aventi scopo di assistenza ecc. |
| Classe 7 | Locali destinati al lavaggio, confezionamento e trasformazione di prodotti agricoli |
| Classe 8 | Locali destinati a rimessa mezzi agricoli e prodotti agricoli |
| Classe 9 | Aree operative scoperte |

3) Nelle classe 1 vengono istituite due sottocategorie individuate dai seguenti locali:

- a) Locali pertinenziali quali cantine e garages;

- b) Locali pertinenziali quali ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie non contemplate nell'art. 6 del presente regolamento.
- 4) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione al tributo esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoio e servizio, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

| N.D. | ATTIVITA' | Percentuale di riduzione della superficie |
|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| - | Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 10% |
| - | Gommisti, autocarrozzerie | 10% |
| - | Elettrauto, distributori di carburante, autoofficine | 10% |
| - | Falegnamerie | 10% |
| - | Rosticcerie, pasticcerie | 10% |
| - | Ambulatori medici | 10% |
| - | Verniciature, galvano tecnici | 10% |

- 5) Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 21 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

(Art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993)

- Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. n. 507/1993. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) con la maggiorazione del 10%.
- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art.50 del D.Lgs. n. 507/1993. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo con bollettino di c/c postale intestato al comune.
- In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.
- E' previste l'esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV - DENUNCE - ABBUONI

ART. 22 - DENUNCE

(Art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993)

- La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art.70 del D.Lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
- Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. Nel

medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

3. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.21, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.
4. La denuncia di cui all'art.22, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al presente articolo, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15 e 16.

ART. 23 - ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

(Art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art.64, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.74 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la Giunta Comunale, ove l'ufficio tributi non sia in grado di provvedere autonomamente, con apposita deliberazione, tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio tributi, può appaltare con regolare licitazione a soggetti privati, o soggetti pubblici o liberi professionisti gli accertamenti tecnici, quali misurazioni di superfici, risultanze catastali su immobili in tutto o in parte sottratti a tassazione nonché l'informatizzazione dell'intera procedura. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
6. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale di L'Aquila entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato

ART. 24 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, DELLE ADDIZIONALI, DEGLI ACCESSORI E DELLE SANZIONI

(Art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. I soggetti obbligati eseguiranno i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
 - c) affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43 o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario ai sensi dell'art.59, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art.40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Il contribuente ha la facoltà di versare il tributo in unica soluzione, alla prima scadenza utile.
 3. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, la riscossione coattiva del tributo non viene effettuata qualora l'ammontare del tributo comprese le sanzioni ed interessi non supera € 10,00.

ART. 25 - MODALITÀ DEI RIMBORSI

(Artt.59 e 75 del D.Lgs. n. 507/1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art.59 e nell'art.75 del D.Lgs. n. 507/1993 sono operati mediante riduzione dell'importo ancora dovuto, disposto direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. Nel caso risulti già pagato l'intero importo dovuto, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. E' comunque ammessa la compensazione fra importi a debito e a credito relativi alla TARSU.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita dalla legge a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.
6. Non si procede al rimborso di somme complessivamente dovute di importo fino ad € 10,32¹.

CAPO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 26 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dalla Giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART. 27 - SANZIONI E INTERESSI

(Art.76 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa complessivamente dovuta per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata con un minimo di € 51,00.
2. Se la denuncia originaria o di variazione risultata infedele si applica la sanzione del 50 per cento della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata in base a denuncia.
3. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione, trasmissione di atti e documenti o dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali di cui all'art.73, comma 3 bis del D.Lgs. n. 507/93 ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata, incompleta o infedele compilazione si applica la sanzione amministrativa di € 51,00.
4. La stessa sanzione si applica se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale, in conseguenza delle violazioni di cui al presente

¹ Importo modificato dal nuovo Reg. Entrate ad €3,00

articolo si applicano gli interessi previsti per legge a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento.

6. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, sono ridotte ad un quarto del minimo ai sensi del D.Lgs. 5.6.1998 n. 203 se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento e il pagamento di quanto dovuto nel caso di riscossione diretta.

ART. 28 - RITARDATI ED OMESSI VERSAMENTI

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa per ritardati ed omissi versamenti pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando la riscossione avviene con affidamento in concessione ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
3. Per le violazioni alle norme di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni ivi previste.

ART. 29 - LOTTA ALL'EVASIONE.

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.22 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

ART. 30 - POTERI DEL COMUNE

(Art.73 del D.Lgs. n. 507/1993)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazioni delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgersi al contribuente con motivato invito ad esibire o trasmettere:
 - a) atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
 - b) può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 - c) può invitare il contribuente o il proprietario a comparire di persona, o a mezzo di mandatario, per fornire delucidazioni e prove.

2. In caso di mancato adempimento, da parte del contribuente, alle richieste di cui al punto 1, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.71, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco, e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.
4. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, dell'Amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree.

CAPO VI - STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 31 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art.1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

ART. 32 - INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

ART. 33 - CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

ART. 34 - MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

ART. 35 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

ART. 36 - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 38 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo gennaio 2003.; unitamente alla deliberazione d'approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.

ART. 40 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) i regolamenti nazionali e regionali e comunali.

ART. 41 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.

ART. 42 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Il presente regolamento:

1. È stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del **24 novembre 2002** con atto n. **36**;
2. È stato pubblicato all'albo pretorio comunale, dal **29 novembre 2002** al **13 dicembre 2002**, per 15 giorni consecutivi, con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
3. È entrato in vigore il **01 gennaio 2003**
4. È stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 68, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con lettera n. 3822 in data 19.12.2002.

Data 19.12.2002

Il Segretario Comunale

Dott.sa Valentina MINEI

Timbro